



Decreto n. 078 del 29 OTT. 2021

OGGETTO: Ricorso promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte della sig.ra *omissis* contro l'ATS della Brianza

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri favorevoli

del Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Pancioli

del Direttore Socio Sanitario

Dr. Antonio Colaianni

del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

PREMESSO che

- la sig.ra *Omissis* risulta destinataria di atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 4 c. 6 D.L. n. 44/2021 (prot. n. 59340/21) emesso da ATS della Brianza;
- la stessa è stata destinataria anche dell'atto di sospensione e motivi di ricollocamenti del dipendente ex art. 4 c. 8 D.L. 44/2021 (prot. n. 23841/2021) emesso da ASST della Brianza, quale datore di lavoro;
- ancora, il Consiglio dell'Ordine degli infermieri notificava in data 4.08.2021 il provvedimento di sospensione dall'Albo della sig.ra *Omissis*;
- in data 22.10.2021 è stato notificato ricorso (prot. n. 83303/21 del 22.10.2021) promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte della sig.ra *omissis* contro l'ATS della Brianza, la ASST della Brianza e nei confronti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Milano, Lodi, Monza e Brianza, al fine di ottenere, previa cautelare:
 - a) in via pregiudiziale, l'accertamento della non manifesta della questione di legittimità costituzionale, previa sospensione dell'atto impugnato, previa sospensione del presente giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, la sospensione del presente giudizio e, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la rimessione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni di rinvio pregiudiziale individuate nella narrativa del presente ricorso
 - b) in via principale e nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'annullamento e la disapplicazione di ogni altro att presupposto, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo per il ricorrente e per l'effetto, la condanna delle contenute in solido al pagamento a favore della ricorrente della retribuzione mensile, o di un indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale pari alla retribuzione mensile, pari ad oggi a € 4.200,00 netti, oltre alla relativa quota di rateo della tredicesima e della quattordicesima, e fino all'effettivo rientro nel posto di lavoro, la condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente, in via equitativa nella misura di una somma pari alla retribuzione mensile (ad oggi € 4.200,00.=) per il periodo di pregiudizio fino all'effettivo rientro nel posto, ovvero del maggiore danno risultante in corso di causa; in via subordinata, la condanna la convenuta al pagamento di una somma di una somma pari al 50% della retribuzione mensile per il periodo di pregiudizio fino all'effettivo rientro nel posto di lavoro, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di una somma pari al 30% della retribuzione mensile per il periodo di pregiudizio fino all'effettivo rientro nel posto di lavoro, oppure, in via meramente subordinata, quella ritenuta di giustizia dal parte dell'illustre giudice; Ove doveroso manifestarsi aggravamenti ulteriori legati al danno biologico, esistenziale e all'eventuale danno post traumatico da stress cisi riserva di agire con separata ulteriore azione per il relativo risarcimento;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 497 del 20.08.2020 è stato approvato l'elenco aziendale dei professionisti Avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio di questa Agenzia;

ATTESO che è stata espletata l'istruttoria del caso, agli atti della UOC Affari Generali e Legali con prot. n. 84478/21 del 27.10.2021, procedendo alla valutazione dei curricula vitae dei professionisti in elenco tenendo conto della loro area di competenza, della valenza dell'oggetto del contendere e della competenza ed esperienza in materia vantata dai singoli professionisti con particolare riferimento alla difesa di enti del Servizio Sanitario;

TENUTO CONTO dell'area di competenza particolarmente qualificata in materia di diritto sanitario, rilevata nel curriculum vitae dell'Avv.to Simona Bosisio, con studio legale in Milano, Piazza Castello n. 26, anche con riferimento all'esito favorevole in altro giudizio inerente ed affine al presente innovativo oggetto del contendere;

Piazza Castello n. 26, anche con riferimento all'esito favorevole in altro giudizio inerente ed affine al presente innovativo oggetto del contendere;

RITENUTO di resistere e costituirsi in giudizio, affidando l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ATS della Brianza all'Avv.to Simona Bosisio, con studio legale in Milano, Piazza Castello n. 26, iscritta al vigente Elenco aziendale degli Avvocati professionisti;

VISTO il preventivo di spesa, comunicato con e-mail del 28.10.2021 (prot. n. 84419/21 del 28.10.2021), nel quale si espone l'onorario, in conformità al D.M. 10.03.2014 n. 55 ed alle condizioni riportate nell'ultimo avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aziendale di Avvocati libero professionisti, in € 6.888,00.=, oltre cpa, IVA, con rinuncia alle spese generali;

DATO ATTO della congruità del preventivo esposto in relazione al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Raffaella Clelia Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica Comi, in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto ricorso (prot. n. 83303/21 del 22.10.2021) promosso avanti al TAR per la Lombardia da parte della sig.ra Rosa Traficante contro l'ATS della Brianza, la ASST della Brianza e nei confronti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Milano, Lodi, Monza e Brianza, depositato agli atti della UOC Affari Generali e Legali;
- di disporre la costituzione in giudizio, affidando l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ATS della Brianza all'Avv.to Simona Bosisio, con studio legale in Milano, Piazza Castello n. 26, iscritta al vigente Elenco aziendale degli Avvocati professionisti;
- di incaricare la UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza
- di dare atto, come indicato dal Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, della registrazione dell'onere di € 10.050,42.= al conto n. 420.130.040 "spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2021;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carmelo Scarcella

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**U.O. PROPONENTE: Affari Generali e Legali** _____

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE
(Raffaella Clelia Borra)



U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO


Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2021: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Socia

Impegno: 126/2021

Conto n.: 420.130.040 Importo: € 10.050,42 (autorizzazione n. 54/2021)

IL DIRETTORE F.F.
(Veronica Comi)



NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA**U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche**

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti (ARIA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 6 del 03.04.2019
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL DIRETTORE
(Leonardo Sferrazza Papa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, il..... Il Funzionario addetto